

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11354 del 12/06/2020 (Rv. 657913 - 01)

Concordato preventivo - Diniego di omologazione - Successiva sentenza di fallimento - Contestazioni relative alla mancata omologazione - Proponibilità nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento - Fondamento.

Nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso il decreto della corte d'appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di consequenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11354 del 12/06/2020 (Rv. 657913 - 01)